

Decreto Energia:

novità in tema di energie rinnovabili

(Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni, in L. del 27 aprile 2022 n. 34)

Mediante la legge n. 34 del 27 aprile 2022 (la “**Legge di conversione**”) è stato convertito in legge con alcune modifiche il Decreto Legge 1° marzo 2022 n. 17, entrato in vigore in data 2 marzo 2022 (di seguito, per brevità, “**Decreto Energia**” oppure “**D.L. 17/2022**”) e recante misure urgenti volte a contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché ad incidere sul settore delle fonti rinnovabili.

La Legge di conversione, a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore in data 29 aprile 2022.

Con particolare riferimento al settore delle fonti rinnovabili si segnalano, quali novità di maggior rilievo i seguenti temi:

- 1) ***misure di semplificazione degli iter autorizzativi;***
- 2) disposizioni relative alle ***aree idonee all’installazione degli impianti FER;***
- 3) nuove agevolazioni ***per gli interventi da realizzarsi nelle regioni del Sud Italia e altri interventi;***
- 4) ***incentivi Statali;***

1. Misure di semplificazione degli iter autorizzativi

(artt. 9, 9-ter, 12, 16 del D.L. 17/2022)

1.1. Novità sull’ambito di applicazione della PAS e in materia di VIA

L’art. 6 comma 9-bis del d. lgs. 28/2011, così come modificato dall’art. 9 del D.L. 17/2022, prevede che sono autorizzabili mediante PAS anche i seguenti impianti:

- impianti fotovoltaici fino a 20 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale (nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale);

- impianti fotovoltaici fino a 10 MW nelle aree classificate idonee¹ ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20);
- impianti agrovoltaici che:
 - presentino le caratteristiche di cui di cui all'articolo 65, comma 1 -quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (ossia, impianti che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione);
 - non distino più di 3 Km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Per tali tipologie di impianti, è inoltre previsto che il limite di cui al punto 2 dell'allegato IV al d.lgs 152/2006 (testo unico sull'ambiente) per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale– c.d. “screening”- è elevato a 20 MW, a condizione che il proponente alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree qualificate dalle Regioni come aree sensibili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio e rientranti nell'elenco di cui alla lettera f) dell'allegato 3 del DM 10 settembre 2010.

1.2. Novità in materia di DILA

L'art. 9 del D.L. 17/2022, modificando l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011, prevede che in caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse, senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle opere connesse è soggetta a DILA.

1.3. Novità in tema di impianti flottanti

Ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 17/2022 la PAS si applica anche per la realizzazione di *“impianti solari fotovoltaici con una potenza fino a 10 MW, ivi comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave*

¹ Per maggiori indicazioni rispetto alle aree classificate idonee si veda il successivo punto n. 2 della presente nota, relativo alle Aree idonee all'installazione degli impianti FER.

dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione”.

In tale caso, vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni relative alla procedura di VIA e di tutela delle risorse idriche, ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree protette.

A tal riguardo, si precisa che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione dovrà essere adottato un decreto ministeriale recante i criteri per l'inserimento e l'integrazione di tali impianti sotto il profilo ambientale.

1.4. Semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee

Sono altresì introdotte significative novità rispetto all'ambito di applicazione delle PAS, AU e DILA per impianti da realizzare in aree idonee.

In particolare, l'art. 4 del d.lgs. 28/2011 -così come modificato dall'art. 12 del D.L. 17/2022 - prevede che, nelle aree classificate come idonee dall'art. 20 del d.lgs. 199/2021, gli interventi di:

- costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse, nonché
- il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse senza variazione dell'area interessata

sono soggetti alle seguenti procedure:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la DILA;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la PAS;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la AU.

Sono naturalmente fatte salve le eventuali semplificazioni disposte dagli articoli 6, comma 9-bis², 6-bis³ e 7-bis, comma 5⁴ del d.lgs. 28/2011.

1.5. Modello unico per impianti di potenza superiore 50 kW e fino a 200 kW

Resta invariata la disciplina riguardante la costruzione degli impianti di potenza ricompresa tra 50 e 200 kw, da installare secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art.

² Art. 6 comma 9-bis del d.lgs 28/2011- **PAS** applicabile a: **(i)** impianti fotovoltaici fino a 20 MW in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati (o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento); **(ii)** impianti fino a 10 MW nelle aree classificate idonee; **(iii)** impianti agrovoltai non distanti più di 3 Km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

³ Art. 6-bis d.lgs 28/2011- casi di applicazione della **DILA**.

⁴ Art. 7-bis comma 5 d.lgs. 28/2011 – **esenzione da permessi e autorizzazioni per gli impianti solari fotovoltaici e termici** sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

7 bis del D.Lgs. n. 28/2011, ai fini della relativa autorizzazione il decreto prevede l'estensione del **Modello unico** di cui all'All. 1 del Decreto 19 maggio 2015, secondo criteri e modalità definite mediante decreto del Ministero della Transizione ecologica, la cui adozione dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Energia (art. 10 D.L. 17/2022).

2. Aree idonee all'installazione degli impianti FER

(Art. 10 – bis, 12, 18 del D.L. 17/2022)

2.1. In tema di aree idonee all'installazione di impianti FER, il Decreto Energia ha innanzitutto escluso che il parere dell'autorità paesaggistica abbia carattere vincolante nei procedimenti autorizzativi concernenti impianti da installarsi in aree idonee, ivi compresi i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (art. 12 D.L. 17/2022 in parziale modifica dell'art. 22 del Decreto legislativo 199/2021).

2.2. Modifiche significative sono state introdotte anche in riferimento all'individuazione delle c.d. "aree idonee" all'installazione di impianti FER. In particolare:

(i) nelle aree a destinazione industriale è ammessa la costruzione di impianti solari fotovoltaici e termici, purché tali impianti ricoprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti. E' inoltre previsto che i medesimi impianti possano essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate (art. 10 - bis del Decreto Energia);

(ii) l'art. 20 del d.lgs 199/2021 – così come modificato dall'art. 12 del D.L. 17/2022 – prevede la futura emanazione da parte del Ministro della transizione ecologica di decreti contenenti i principi e i criteri ai fini della successiva individuazione, da parte delle Regioni, di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti FER;

(iii) nelle more dell'individuazione delle aree idonee, l'art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021 prevede che **sono in ogni caso considerate aree idonee:**

- **per i soli impianti fotovoltaici, i siti su cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali, senza variazione dell'area occupata, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di**

capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico (art. 12 del D.L. Energia);

- sempre per i soli **impianti fotovoltaici**, anche con moduli a terra (in assenza di vincoli previsti al riguardo nel codice dei beni culturali e del paesaggio), sono considerate idonee:
 - 1) le aree agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri (art. 12 del D.L. Energia);

- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie**, nonché delle società concessionarie autostradali (art. 18 del D.L. Energia);

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

- le aree dei siti oggetto di **bonifica**;

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

3. Nuove agevolazioni per gli interventi da realizzarsi nelle regioni del Sud Italia e altri interventi

(Art. 14 – 17 del D.L. 17/2022)

3.1. L'art. 14 del D.L. Energia ha previsto la nuova tipologia di contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, destinata alle aziende che effettuano investimenti correlati alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, applicabile anche qualora l'efficiamento energetico venga raggiunto tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

L'agevolazione è tuttavia limitata ai “*costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive*” (art. 14 comma 2 D.L. 17/2022).

La norma precisa, inoltre, che tale credito non è destinato a concorrere alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

È riconosciuta poi una **cumulabilità** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non implichi il superamento del costo sostenuto (art. 14 comma 1 D.L. 17/2022).

3.2. Il Decreto Energia promuove altresì l'utilizzo dei **biocarburanti** da utilizzare in purezza, prevedendo dal 2023 un utilizzo pari a 200.000 tonnellate e riconoscendo anche la facoltà di riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (art. 17 del DL 17/2022 che ha modificato l'art. 39 del d.lgs. 199/2021).

Viene infatti stabilito, in aggiunta alle ipotesi già disciplinate, che dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio. A tal riguardo, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato sulla base di procedure competitive. La durata ed il valore di tali incentivi verranno definiti con successivi decreti.

A tal proposito, è stato istituito il “*Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN*”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024 (art. 17 comma 1 D.L. 17/2022).

4. Incentivi Statali per gli impianti FER

(Art. 11 D.L. 17/2022)

L'art. 11 del Decreto Energia ha modificato in parte la disciplina contenuta all'art. 65

del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con Legge n. 27/2012) in ordine agli incentivi a cui possono avere accesso alcuni impianti FER. In particolare, l'accesso agli incentivi statali è stato esteso ai seguenti impianti:

a) ***impianti agrovoltaici*** che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ***a condizione che vengano realizzati dei sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende agricole*** (art. 65 del DL 1/2012 comma 1 quater; in sede di conversione è stato eliminato il limite di occupazione massima del 10% della superficie aziendale). Tali sistemi di monitoraggio dovranno essere conformi alle linee guida da adottarsi da parte del Consiglio per la ricerca e l'agricoltura e il GSE entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione.

b) ***impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni***, ove compatibili con altri usi (art. 65 comma 1 septies);

Infine, è previsto che le particelle su cui insistono gli impianti agrovoltaici non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per i 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali, anche qualora i terreni siano stati oggetto di frazionamento o trasferimento (art. 65 comma 1 octies).

Milano, 10 maggio 2022

Avv. Pinella Altiero

pinella.altiero@lexia.it

Avv. Nicoletta Bezzi

nicoletta.bezzi@lexia.it